

Speciali Il Punto

Collegato lavoro, smart working da comunicare entro 5 giorni

di **Manuela Baltolu**

N. 1 - 02 Gennaio 2025

Guida al Lavoro

Il Collegato lavoro ufficializza il termine per le comunicazioni obbligatorie relative alla costituzione, variazione e cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile

Art. 14, Legge 203/2024 (G.U. 303/2024)

La versione previgente dell'art. 23, legge 81/2017

Il testo precedente alla modifica effettuata dal Collegato lavoro appena approvato, prevedeva che, con decorrenza dal 1° settembre 2022, i datori di lavoro dovessero obbligatoriamente procedere alla comunicazione telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dei nominativi dei lavoratori la cui prestazione veniva svolta in modalità agile, ma senza specificare con quali modalità ed entro quali termini.

Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 149 del 22 agosto 2022, definiva le modalità di assolvimento dell'obbligo di comunicazione, ovvero mediante compilazione dell'apposito modulo allegato al citato D.M., attraverso il portale Servizi Lavoro, accessibile tramite autenticazione SPID e CIE; tale obbligo era pertanto stato reso concretamente operativo per i nuovi accordi di lavoro agile stipulati dal 1° settembre 2022, nonché per modifiche o proroghe di accordi già esistenti a tale data, le cui comunicazioni effettuate in precedenza venivano fatte salve.

Nemmeno il D.M. però, indicava entro quale termine tale comunicazione avrebbe dovuto avere luogo; solo con la successiva pubblicazione della faq del 23 dicembre 2022 nel website del Ministero, veniva specificato che, costituendo la stipula di un accordo di lavoro agile una mera trasformazione della modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, l'obbligo di comunicazione doveva essere assolto entro 5 giorni dall'evento, come già previsto per le altre tipologie di trasformazione del rapporto di lavoro, ed entro il 20mo giorno del mese successivo alla stipula o modifica per datori di lavoro del settore pubblico e Agenzie di somministrazione.

Tuttavia, la "mera trasformazione della modalità di svolgimento della prestazione lavorativa" non è un elemento che rientra nell'elenco delle fattispecie definite dal comma n.5, articolo 4-bis del D.Lgs.151/2000, (esplicitamente richiamato nel comunicato ministeriale), in cui sono identificati i casi soggetti a comunicazione obbligatoria entro 5 giorni, ovvero:

- a) proroga del termine inizialmente fissato;
- b) trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato;
- c) trasformazione da tempo parziale a tempo pieno;
- d) trasformazione da contratto di apprendistato a contratto a tempo indeterminato;
- e) trasformazione da contratto di formazione e lavoro a contratto a tempo indeterminato;